

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF

(2007/2008)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 165/CGF – RIUNIONE DEL 23 APRILE 2008

Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Con atto del 26.3.2008 l’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. il calciatore Pietro Iovino, tesserato all’epoca dei fatti in favore della società Real Boschese, il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping, senza preavviso, effettuato al termine della gara del Campionato Regionale Campania, 1^a Categoria, Girone E Real Boschese/Sirignano, disputata a Boscoreale il 26.1.2008, era risultato positivo per la presenza di cocaina di benzoilecgonina e di ecgonina (metaboliti della cocaina).

Il menzionato atleta non chiedeva l’effettuazioni delle controanalisi e come previsto dalla normativa di settore, veniva sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, con provvedimento del 15.2.2008 di questa Corte di Giustizia Federale, reiterato in data 15.4.2008, a seguito del rinvio dell’ udienza di trattazione del procedimento richiesto dall’atleta per motivi di salute.

Il calciatore sentito in sede di indagine, alla presenza del suo difensore, negava l’assunzione diretta della sostanza e giustificava la sua positività con il fatto che il venerdì antecedente alla gara in un locale di Cava dei Tirreni aveva conosciuto una ragazza, con la quale dopo i primi approcci, nel corso della serata aveva avuto un rapporto intimo. Durante alcuni intervalli del rapporto, la ragazza gli aveva offerto di fumare una strana sigaretta, diversa da altre sigarette sia per la forma che per la sostanza.

Aggiungeva inoltre che baciando le parti intime della ragazza aveva avvertito un sapore molto amaro nella bocca.

All’esito della istruttoria, l’Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore Pietro Iovino per la violazione della norma di cui all’art. 2.1 del Codice WADA dinanzi a

questo organo di giustizia federale, ha chiesto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 10.2 Codice WADA, la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per anni due.

Nella odierna riunione il deferito, assistito dal suo difensore, richiamandosi alle giustificazioni adottate in sede istruttoria, ha chiesto l'applicazione in suo favore della diminuzione prevista dall'art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping per assenza di colpa e negligenza significativa.

Osserva la Corte Federale che non essendo contestata in punto di fatto la positività dell'incolpato per la presenza di cocaina, la questione residuale di cui occorre occuparsi concerne esclusivamente la richiesta dell'atleta del riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping per assenza di colpa o negligenza significativa.

Alla stregua delle risultanze istruttorie, l'assunto difensivo dell'incolpato, che è bene ricordare a norma dell'art. 10.5.2 per la riduzione della squalifica "deve dimostrare" in che modo la sostanza vietata è penetrata nel suo organismo, si fonda esclusivamente sul suo racconto delle circostanze in cui sarebbe avvenuta l'assunzione involontaria della droga.

Ad avviso della Corte, anche se in linea di principio, non può escludersi che le argomentazioni difensive dell'incolpato, riguardo ai tempi, modi e circostanze di assunzione della sostanza proibita, non possono di per sé ritenersi inidonee a giustificare il riconoscimento della attenuante solo perché provenienti da colui che è sottoposto al procedimento disciplinare, nella fattispecie, le affermazioni dello Iovino costituiscono un mero assunto difensivo che non possono assurgere ad elemento probatorio in quanto prive del benché minimo riscontro obiettivo.

Non senza considerare che in base agli stessi dati indicati dall'incolpato non sembra possibile ritenere ai fini del riconoscimento della ipotesi premiale quoad poenam, che l'assunzione della sostanza proibita sia avvenuta in assenza di colpa o negligenza significativa, dal momento, che a parte il sapore acre avvertito nel corso del coito orale, lo stesso Iovino racconta che la sua compagna gli aveva offerto da fumare una strana sigaretta, diversa da altre sigarette sia per la forma che per la sostanza.

Il che, sia pure in via di congettura, se vale ad escludere l'assunzione diretta e volontaria della droga non esenterebbe il calciatore da una colpevole negligenza.

La sanzione richiesta dalla Procura Antidoping a carico dello Iovino deve pertanto essere accolta e per l'effetto all'atleta comminata la squalifica di anni due.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Pietro Iovino responsabile della violazione disciplinare ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 15.2.2008.

"Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Pietro IOVINO, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete